

Protocollo ai sensi dell'art. 15, Legge 7 agosto 1990 n. 241

**INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO A VERNAZZA (SP)**

* * *

L'anno 2021 il giorno del mese di, in Genova, Via Balbi, 10 presso la
sede del Segretariato Regionale per la Liguria

tra

il **SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA**, di seguito "Segretariato", con
sede in Genova, Via Balbi 10 - CAP: 16126, C.F. 95073960106 nella persona
del Segretario Regionale Arch. Manuela SALVITTI

e

il **COMUNE DI VERNAZZA**, di seguito "Comune", con sede in Vernazza (SP),
Via San Francesco 56, - CAP: 19018, C.F. e P.IVA 00181120114, nella persona
del Sindaco Francesco VILLA.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., recante il "*Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169 e s.m.i., recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del*

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

- il Decreto legge 1 marzo 2021 n. 22, nelle more del termine di conversione, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.

- la Circolare Segretariato Generale 29.01.2016 n. 7, relativa al “Decreto di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del MiBACT”, adottato in data 23 dicembre 2015;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;

- il Decreto ministeriale (MiBACT) 22 agosto 2017 n. 154 e s.m.i., recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) e s.m.i., recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

- il Decreto ministeriale (MiBACT) 28 gennaio 2020 n. 21 e s.m.i, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

- il Decreto Segretario Regionale per la Liguria 15 giugno 2018 n. 57 e s.m.i., recante “Istituzione dell’Ufficio Appalti e Contratti del Segretariato Regionale”;

- la Legge regionale - Liguria 12 luglio 1993 n. 30 e s.m.i., recante “Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria”, *ratione temporis* applicabile ex art. 32; Legge regionale – Liguria 31

ottobre 2006, n. 33 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di cultura”*;

- il Decreto del Dirigente del Servizio Organizzazione e Servizi Culturali – Regione Liguria, n. 4062 del 21/12/2006 e s.m.i, recante *“L.R. 12/07/1993 n. 30 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria”. Anno 2006. Approvazione graduatoria e assegnazione contributi (Cap. 3505, 3506 – complessivi euro 800.000,00)”*;

- La Delibera di Giunta Comunale numero 64 del 27 maggio 2021 di approvazione del protocollo tra Segretariato Regionale per la Liguria e il Comune di Vernazza;

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*.

PREMESSO CHE:

- ai sensi del c.d. degli art. 1 e 39, D.P.C.M. 169/2019, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora, Ministero della Cultura) e, nel caso di specie, gli Uffici periferici del Ministero medesimo provvedono alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio Culturale;

- ai sensi dell’art. 40, c. 1, D.P.C.M. n. 169/2019, tra le competenze del Segretariato per la Liguria è annoverato il compito di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti locali presenti nella regione, qual è il Comune di Vernazza;

- l’ex convento di San Francesco, oggi sede del Comune di Vernazza, allo stato attuale è di proprietà del Comune di Vernazza;

- il complesso monumentale è sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 12, D.Lgs.

42/2004;

- con Decreto dirigenziale 4062/2006 la **Regione Liguria** ha provveduto all'assegnazione a favore del Comune di Vernazza (SP) di un contributo di importo pari a € 163.100,00 (Euro centosessatremilacento/00) per l'intervento "ex Convento di San Francesco sito in Vernazza - restauro e risanamento conservativo delle coperture e dei serramenti", a fronte di una spesa ammissibile pari ad € 560.000,00 (Euro cinquecentosessanta/00) ed alla contestuale assunzione dell'impegno n. 13401 sul capitolo 3506 esercizio 2006.

- il predetto contributo è correlato all'intervento in capo al Comune per il restauro e risanamento conservativo delle coperture e dei serramenti (istanza n° 10 - Decreto dirigenziale 4062/2006), che – a seguito degli eventi alluvionali del 2011 – non ha trovato realizzazione per altre impellenti urgenze.

- per poter usufruire del contributo in argomento il Comune ha oggi esigenza di avvalersi di un cofinanziamento che possa concorrere al raggiungimento del costo dell'intervento.

- il Piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 140, Legge 232/2016 ha ricompreso un finanziamento pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00 Euro) - A.F. 2018 ed € 500.000,00 (cinquecentomila/00 Euro) - A.F. 2019, accreditato al Segretariato e finalizzato alla "Riduzione delle vulnerabilità, restauro, prevenzione rischio sismico" dell'ex Convento di San Francesco a Vernazza (SP);

- nell'ambito del suddetto finanziamento, il Segretariato ha provveduto alla progettazione dell'intervento – in cui sono ricompresi i due prospetti esterni

dell'edificio, con l'esclusione degli infissi – e sta predisponendo la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori, in linea con gli obiettivi del finanziamento stesso.

Tutto ciò visto, premesso e considerato, il Segretariato e il Comune concordano quanto segue e assumono i seguenti impegni.

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2 Oggetto del Protocollo di Intesa

Costituisce oggetto del presente protocollo il cofinanziamento del Segretariato a favore del Comune nell'ambito della Legge 232/2016, per la realizzazione dell'intervento in argomento.

Art. 3 Disposizioni generali

Fermi restando gli obblighi e le competenze che le norme pongono a carico di ciascun soggetto sottoscrittore del presente protocollo, essi si impegnano a:

- collaborare per la realizzazione dell'intervento, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni e agli orientamenti eurounitari, nazionali e regionali di riferimento, anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati;
- attivare un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile, di concertazione e di condivisione dei reciproci programmi di attività inerenti all'intervento;
- rilasciare, per quanto concerne i procedimenti di competenza, parallelamente alla disamina degli aspetti comuni, gli atti che si rendessero

eventualmente necessari.

Art. 4 Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare, per quanto di rispettiva competenza, il contenuto del presente protocollo, promuovendone la rapida attuazione. In particolare:

- il **Segretariato** si impegna e si obbliga a fornire al Comune copia conforme all'originale dei documenti relativi al cantiere di "*Riduzione delle vulnerabilità, restauro, prevenzione rischio sismico*", che dovranno essere trasmessi alla Regione nell'ambito del finanziamento della Legge 30/1993 (verbale consegna lavori, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, titoli di spesa e relative quietanze, certificati di ultimazione lavori e collaudo al fine di fruizione del contributo regionale, come indicato nell'art. 7 della Legge regionale – Liguria 30/1993;

- il **Comune** si impegna e si obbliga a portare a termine i lavori per il restauro/sostituzione degli infissi di cui al finanziamento Legge 30/1993 e il restauro dei prospetti interni e del chiostro, per i quali il Comune svolge il ruolo di stazione appaltante;

- il **Segretariato** e il **Comune** si impegnano e si obbligano a coordinare le attività di cantiere di rispettiva competenza per garantire la massima efficacia e buona riuscita dei lavori.

Art. 5 Finanziamenti per l'attuazione dell'intervento

Due sono i finanziamenti connessi all'attuazione dell'intervento:

1. fondi assegnati al Segretariato e ricompresi nel piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 140, Legge 232/2016 (€ 450.000,00 Euro quattrocentocinquantamila/00) - A.F.

2018 ed € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) - A.F. 2019) destinati al

Comune di Vernazza (SP) – ex Convento di San Francesco “Riduzione delle vulnerabilità, restauro, prevenzione rischio sismico” (per il restauro delle coperture);

2. fondi assegnati al comune di Vernazza (SP) di cui al Legge 30/93, con Decreto Dirigenziale 4062/2006 per un importo pari a € 163.100,00 (Euro centosessantatremilacentomila/00).

Art. 5 Durata e validità

Il presente protocollo ha validità pari a **tre anni**, a far data dalla sottoscrizione dello stesso, salvo scioglimento anticipato, che dovrà essere comunicato in forma scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il sopra indicato termine di validità potrà, ad ogni modo, essere oggetto di proroga qualora ve ne fosse la necessità in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso non inferiore a **sei mesi**, a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Si specifica, inoltre, che saranno possibili proroghe, qualora – per cause di forza maggiore dettate da situazioni emergenziali – i suddetti tempi di consegna non possano essere rispettati.

Art. 6 Revisioni ed integrazioni

Il presente protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi, previo accordo delle Parti.

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare, in via generale, la materia tra i soggetti sottoscrittori.

Art. 7 Comunicazioni tra i sottoscrittori

Tutte le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

- Segretariato: mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it;
- Comune: protocollo@comune.vernazza.sp.it.

Art. 8 Riservatezza

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra i soggetti sottoscrittori in esecuzione del presente protocollo dovranno essere considerati come “informazioni riservate”, anche se non specificamente qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tutte le informazioni solo in relazione all'esecuzione del presente protocollo, salvo diverse pattuizioni da formalizzarsi per iscritto *ex art. 7 [infra]*, non autorizzandone sin d'ora la diffusione a terzi con qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diffusione ad operatori giornalistici, ovvero attraverso utilizzo *social media*).

Qualsiasi attività di presentazione o di comunicazione a terzi attraverso qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la diffusione via internet), pertanto, saranno preventivamente concordate tra i medesimi sottoscrittori del presente protocollo.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente protocollo.

Art. 9 Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, alla conclusione e all'esecuzione del presente protocollo, che non sia possibile definire in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133, c. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 104/2010.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

In osservanza alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali – sia eurounitaria (Regolamento - UE 2016/679) sia nazionale (D.Lgs. 196/2003) e s.m.i. – le parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi ivi sanciti e che tratteranno i dati contenuti nel presente protocollo, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente protocollo, per gli adempimenti strettamente connessi all'esecuzione dello stesso e, in ogni caso, per l'assolvimento di obblighi e facoltà normativi, come meglio precisato all'art. 11, c. 2 [*infra*].

Art. 11 Trasparenza

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente protocollo ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013, inserendolo sul proprio sito *web* e, precisamente, alla rispettiva partizione della sezione "Amministrazione trasparente" nell'elenco degli Accordi/Protocolli/Intese da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Si precisa, altresì, che il Segretariato si riserva di esercitare la facoltà legislativa di pubblicare copia del presente protocollo sul proprio sito *web* istituzionale *ex art. 7bis*, c. 3, D.Lgs. 33/2013, procedendo alla indicizzazione in forma anonima dei dati personali ivi presenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al

trattamento dei dati personali, richiamate all'art. 10 [infra].

Art. 13 Oneri fiscali

Il presente protocollo – costituito da un unico originale elettronico – è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5, c. 2, D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al medesimo protocollo, sono a carico della parte richiedente.

Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, c. 2bis, L. 241/1990.

Genova 25/05/2021

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Il Segretario Regionale

Arch. Manuela SALVITTI

Il Sindaco del Comune di Vernazza (SP)

Francesco VILLA